

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  
e forniture*

**Parere n. 139**

**del 13.12.2007**

**PREC506/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Baunei – ristrutturazione, adeguamento impianti e informatizzazione di uno stabile comunale adibito a biblioteca.

**Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 19 ottobre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Baunei, ha rappresentato la controversia insorta con l'impresa C.E.M. s.n.c. Costruzioni Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia in merito al bando relativo all'appalto indicato in oggetto. L'impresa richiedeva l'annullamento e la rettifica del bando di gara, in quanto prevedeva esclusivamente la categoria prevalente OG1, senza evidenziare come scorporabili le lavorazioni afferenti agli impianti tecnologici, di importo superiore a €150.000 euro.

Nel corso dell'istruttoria documentale, la S.A., ha rappresentato l'avviso secondo il quale la scelta di indicare nel bando la sola categoria prevalente, discende dalla considerazione che la categoria OG1 riguarda interventi puntuali di edilizia, comprensivi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie.

In data 28 novembre 2007 si è tenuta una audizione alla quale le Parti hanno ritenuto di non partecipare.

### *Ritenuto in diritto*

Ai sensi dell'articolo 73, commi 2 e 3, del d. P.R. 554/1999, nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente, nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'appalto o di importo superiore a 150.000 euro.

Con determinazione n. 25/2001, l'Autorità ha chiarito la portata di detta norma, nel senso che il bando di gara deve indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonché la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l'intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un **autonomo lavoro** e siano di **importo superiore al 10%** dell'importo complessivo oppure di importo **superiore a euro 150.000**.

Inoltre, l'Autorità ha specificato che si intende per **lavoro autonomo** un lavoro che, indipendentemente dalla categoria che identifica l'intervento dal punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicitare la sua funzione.

Nel caso di specie, le lavorazioni afferenti agli impianti tecnologici, di importo superiore a 150.000 euro, sono da considerarsi lavori autonomi, in quanto attraverso di esse si realizza un'opera capace di esplicitare **in via autonoma** funzioni economiche o tecniche.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara per i lavori ristrutturazione, adeguamento impianti e informatizzazione di uno stabile comunale adibito a biblioteca, non è conforme all'articolo 73, commi 2 e 3, del d.P.R. 554/1999.

**Il Consigliere Relatore**

**Guido Moutier**

**Il Presidente**

**Luigi Giampaolino**

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 dicembre 2007